

## ACCETTAZIONE BANCARIA

### INFORMAZIONI SULLA BANCA

#### BANCA DELLA CAMPANIA

Società per azioni con sede legale in Napoli, via Filangieri n. 36 e sede amministrativa in Avellino, Collina Liguorini  
Codice Fiscale, Partita Iva e Numero di Iscrizione al Registro delle Imprese 04504971211  
Iscrizione all'Albo delle Banche 5558 - Gruppo bancario Banca popolare dell'Emilia Romagna - 5387.6  
Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi  
Telefono 0825/651 (centralino) - Fax 0825/655260  
Sito internet: [www.bancacampania.it](http://www.bancacampania.it)  
Indirizzo e-mail: [info@bancacampania.it](mailto:info@bancacampania.it)

### CHE COS'E' L'ACCETTAZIONE BANCARIA

L'**accettazione bancaria** è un titolo avente la forma della cambiale tratta, con il quale il Cliente (traente) ordina alla Banca (trattario) di pagare all'ordine proprio un certo ammontare ad una scadenza fissa, e sul quale la Banca stessa pone la propria firma per accettazione incassando dal traente, quale corrispettivo, una commissione di accettazione (c.d. provento). La Banca, in virtù dell'accordo sottostante con il cliente, diventa l'obbligato principale e risponde secondo la legge cambiaria.

Tra i **principali rischi**, vanno tenuti presenti:

- il principale rischio, per il traente, è rappresentato dall'obbligo di restituzione alla Banca accettante delle somme da questa eventualmente pagate al prenditore;
- la negoziazione della tratta avviene con girata piena, ma accompagnata dall'annotazione "senza garanzia" da parte del primo giratario e di quelli successivi. Tale clausola ha lo scopo di evitare l'azione di regresso tra i successivi giratari in quanto nessuno di essi assume la veste di obbligato cambiario: tali sono solo l'impresa traente e la Banca accettante.

### Caratteristiche specifiche dell'accettazione bancaria

|  |   |
|--|---|
| <b>A chi è rivolto</b>                             | <i>Possano emettere accettazioni bancarie gli imprenditori che esercitano attività commerciale, con esclusione dei piccoli imprenditori e delle società semplici (articolo 2195 codice civile).</i> |
| <b>A chi rivolgersi per ulteriori informazioni</b> | <i>Presso tutte le filiali della Banca della Campania</i>   |

## CONDIZIONI ECONOMICHE

| <b>IMPORTO</b>  |  |
|---|--|
| Importo minimo  | € 20.000,00  |
| <b>DURATA</b>   |  |
| Durata  | Minimo 3 mesi, massimo 12 mesi                         |
| <b>RIMBORSO</b>   |  |
| Rimborso del valore nominale                                      | A scadenza   |
| <b>TASSI</b>  |  |
| Tasso a debito (traente)  | da concordarsi bilateralmente con il cliente           |
| Interessi di mora (per ogni giorno di ritardo, in ragione d'anno) | Parametro BCE maggiorato di 5 punti percentuali        |
| Calcolo degli interessi   | riferimento anno civile (365/365 se bisestile 366/366) |
| <b>COMMISSIONI E SPESE</b>  |  |
| Recupero spese per invio comunicazioni periodiche                 | € 0,90   |
| Commissione di accettazione (a carico del traente)                | da concordarsi bilateralmente con il cliente           |
| Commissione di intermediazione (a carico dell'acquirente)         | da concordarsi bilateralmente con il cliente           |
| Imposta di bollo applicata nella misura vigente, quando dovuta    | a carico del traente                                   |
| Estinzione anticipata   | Non consentita   |

## RECESSO E RECLAMI

### Recesso dal contratto da parte del cliente

Non è prevista la possibilità di recesso da parte del cliente.

### Recesso dal contratto da parte della Banca

La Banca ha facoltà di recedere in qualunque momento dalla convenzione, a sua piena discrezione, mediante preavviso di 15 giorni da comunicarsi con semplice lettera all'indirizzo del Cliente. Il Cliente è obbligato a provvedere all'immediata copertura degli importi delle tratte accettate dalla Banca e non ancora scadute, con le modalità indicate dalla Banca, mediante deposito delle somme corrispondenti o di titoli di gradimento presso la Banca stessa.

### Tempi massimi di chiusura del rapporto contrattuale

Il recesso dal contratto provoca la chiusura del rapporto, che dovrà avvenire entro il termine massimo di 15 giorni lavorativi dalla data di ricezione della comunicazione di recesso.

### Reclami

I reclami vanno inviati all'Ufficio Vertenze e Reclami della banca istituito presso la Direzione Generale, Collina Liguorini, Avellino, che risponde entro 30 giorni dal ricevimento.

Se il cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro i 30 giorni, prima di ricorrere al giudice può rivolgersi a: Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all'Arbitro si può consultare il sito [www.arbitrobancariofinanziario.it](http://www.arbitrobancariofinanziario.it), chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere alla banca.

L'Arbitro Bancario Finanziario è articolato sul territorio nazionale in tre Collegi:

Milano decide i ricorsi dei clienti che hanno il domicilio in Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Lombardia, Piemonte, Trentino-Alto Adige, Valle d'Aosta, Veneto.

Segreteria tecnica del Collegio di Milano, Via Cordusio, 5, 20123 Milano, Telefono: 02 724241

Roma decide i ricorsi dei clienti che hanno il domicilio in Abruzzo, Lazio, Marche, Sardegna, Toscana, Umbria, oppure in uno Stato estero.

Segreteria tecnica del Collegio di Roma, Via XX Settembre, 97/e, 00187 Roma, Telefono: 06 47921

Napoli decide i ricorsi dei clienti che hanno il domicilio in Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia.

Segreteria tecnica del Collegio di Napoli, Via Miguel Cervantes, 71, 80133 Napoli, Telefono: 081 7975111

### Conciliazione

Il cliente, in caso di controversia con la Banca, può attivare una procedura di conciliazione che consiste nel tentativo di raggiungere un accordo con la Banca stessa, grazie all'intervento di un conciliatore indipendente. Per questo servizio è possibile rivolgersi al Conciliatore Bancario Finanziario (Organismo iscritto nel Registro tenuto dal Ministero della Giustizia), con sede a Roma, via delle Botteghe Oscure 54.

| LEGENDA                          |  |
|----------------------------------|--|
| <b>Girata "senza garanzia"</b>   | Tale clausola esclude la responsabilità dei giratari, nei confronti dei quali non è esercitabile l'azione di regresso.   |
| <b>Provento</b>                  | Rappresenta la commissione percepita dalla banca per accettare la cambiale. Deve essere indicato sulla cambiale affinché questa possa beneficiare del regime fiscale agevolato previsto dalla legge. |
| <b>Garante</b>                   | E' il traente dell'operazione che provvede all'emissione dell'accettazione.  |
| <b>Debitore principale</b>       | E' la banca trattaria.   |
| <b>Importo massimo garantito</b> | E' la complessiva somma dell'operazione equivalente al valore nominale della stessa.   |
| <b>Parametro BCE</b>             | Tasso fissato periodicamente con decisione di politica monetaria dal Consiglio Direttivo della Banca Centrale Europea, applicato alle operazioni di rifinanziamento principali dell'Eurosistema.     |
|                                  |  |